REGOLAMENTO (CEE) N. 3076/92 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 1992

relativo alla procedura applicabile a determinati prodotti agricoli, sottoposti a delle quantità di riferimento, originari dei Paesi d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati ACP [1], prorogato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 444/92 [2], in particolare gli articoli 16 e 27,

considerando che l'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 715/90 prevede, per taluni prodotti agricoli contemplati dal regolamento precitato ed originari di tali paesi, una progressiva riduzione dei dazi doganali applicabili nel quadro di quantitativi di riferimento e di una sorveglianza comunitaria nei prodotti prestabiliti; che è opportuno applicare questo regolamento a partire dal 1° luglio 1992;

considerando che questa riduzione dei dazi si effettua progressivamente nel corso dei medesimi periodi e con i medesimi ritmi contemplati nell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo per gli stessi prodotti importati da tali paesi nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3593/91 della Commissione, dell'11 dicembre 1991, recante soppressione in due fasi di alcuni dazi doganali applicabili agli scambi tra la Comunità dei Dieci da un lato, e la Spagna e il Portogallo dall'altro, in seguito alla conclusione degli accordi mediterranei [3] prevede che i dazi doganali residui applicabili ai prodotti spagnoli e portoghesi, il cui disarmo tariffario prosegue oltre il 1° gennaio 1993, sono aboliti in due fasi uguali rispettivamente il 1° gennaio 1992 e il 1° gennaio 1993; che di conseguenza è opportuno accordare la stessa concessione agli stessi prodotti originari degli Stati ACP;

considerando che, secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1820/87 del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativo all'applicazione della decisione n. 2/87 del Consiglio dei ministri ACP-CEE relativa all'applicazione anticipata del protocollo alla terza convenzione ACP-CEE a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee [4], le quantità di riferimento in questione sono applicabili nella Spagna e nel Portogallo;

considerando che, per consentire ai servizi competenti della Commissione di redigere un bilancio annuale degli scambi per ciascuno di questi prodotti e di procedere eventualmente all'applicazione della procedura prevista all'articolo 16, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 715/90 precitato, questi prodotti sono assoggettati a un sistema di sorveglianza statistica, conformemente alle disposizioni dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2658/87 [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1039/92 della Commissione [6], e 1736/75 [7];

considerando che l'imputazione, su scala comunitaria, delle importazioni in questione sui quantitativi di riferimento sarà effettuata entro periodi prestabiliti man mano che questi prodotti vengono presentati in dogana corredati di una dichiarazione di immissione in libera pratica; che è opportuno aprire i quantitativi di riferimento per i prodotti figuranti nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le importazioni nella Comunità di taluni prodotti originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico sono sottoposte, nella Comunità, ai quantitativi di riferimento e a sorveglianza statistica.

La descrizione dei prodotti di cui al primo comma, i loro codici della nomenclatura combinata, i periodi di validità ed i livelli dei quantitativi di riferimento sono indicati nell'allegato.

2. Le imputazioni sulle quantità di riferimento vengono effettuate man mano che i prodotti sono presentati in dogana corredati di una dichiarazione di messa in libera pratica e di un certificato di circolazione delle

(1) GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.
(2) GU n. L 52 del 27. 2. 1992, pag. 7.
(3) GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 13.
(4) GU n. L 172 del 30. 6. 1987, pag. 1.
(5) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
(6) GU n. L 110 del 28. 4. 1992, pag. 42.
(7) GU n. L 183 del 14. 7. 1975, pag. 3.

merci. Quando il certificato di circolazione delle merci è presentato a posteriori, l'imputazione sulla quantità di riferimento corrispondente avviene al momento dell'accettazione della dichiarazione di messa in libera pratica.

Il grado di utilizzazione delle quantità di riferimento è constatato a livello comunitario, in base alle importazioni imputate secondo le modalità definite al primo comma e comunicato all'Istituto statistico delle Comunità europee, in applicazione delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2658/87 e (CEE) n. 1736/75.

Articolo 2

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 1992.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

ALLEGATO

(in ton)

Numero d'ordine	Codice NC	Codice Taric (1)	Designazione delle merci	Periodo	Volume contingentale
12.0030	ex 0704 90 90	0704 90 90 * 92	Cavoli cinesi freschi o refrigerati	1. 11. 1992-31. 12. 1992	1 000
12.0050	ex 0705 11 10	0705 11 10 * 21 0705 11 10 * 33	Lattughe « Iceberg », (Lactuca sativa, var. capitata L.)	1. 7. 1992-31. 10. 1992	1 000
12.0060	ex 0709 10 00	0709 10 00 * 10 0709 10 00 * 20	Carciofi, freschi o refrigerati	1. 10. 1992-31. 12. 1992	1 000
12.0080	ex 0809 10 00	0809 10 00 * 10 0809 10 00 * 20 0809 10 00 * 30 0809 10 00 * 40 0809 10 00 * 80	Albicocche, fresche	1. 9. 1992-30. 4. 1993	2 000
12.0090 (1)	ex 0809 20 90	0809 20 90 * 21 0809 20 90 * 25 0809 20 90 * 29	Ciliege fresche	1. 11. 1992-31. 3. 1993	2 000
	ex 0809 20 60 ex 0809 20 80	0809 20 60 * 30 0809 20 80 * 30		1. 1. 1993-31. 3. 1993	
12.0100 (1)	ex 0809 30 00	0809 30 00 * 11 0809 30 00 * 91	Pesche, comprese le pesche noci	1. 12. 1992-31. 12. 1992	2 000
	ex 0809 30 10 ex 0809 30 90	0809 30 10 * 10 0809 30 90 * 10		1. 1. 1993-31. 3. 1993	
12.0110	ex 0809 40 19	0809 40 19 * 30 0809 40 19 * 40 0809 40 19 * 51	Prugne, fresche	15. 12. 1992-31. 3. 1993	2 000

(1) I codici Taric ripresi in appresso sono quelli applicabili durante il periodo indicato a fronte di ciascun numero d'ordine.